

2 giugno 2003

**Convenzione collettiva per il pensionamento anticipato dei rami affini romandi
(CCRA)**

conclusa tra le
**associazioni padronali firmatarie delle convenzioni collettive di lavoro romande dei rami
affini e ginevrine dei rami affini d'ora innanzi CCT**

da una parte

e il

SEI, Sindacato Edilizia & Industria, Strassburgstrasse 11, 8021 Zurigo

“SEI”

e il

SYNA, Sindacato interprofessionale, Josefstrasse 59, 8031 Zurigo

“SYNA”

dall'altra parte

1. Preambolo

Le associazioni padronali firmatarie dei CCL dei rami affini romandi e ginevrini delle professioni dell'edilizia (rami affini) e i sindacati SEI, Sindacato Edilizia & Industria e SYNA, Sindacato interprofessionale

con l'obbiettivo di considerare lo sforzo fisico dei lavoratori dei rami affini romandi e di permettere al personale di cantiere e di laboratorio di usufruire di un pensionamento anticipato finanziariamente sopportabile

concludono, appoggiandosi sulle convenzioni collettive dei rami affini romandi del 1° aprile 2001 e sull'accordo ginevrino delle professioni dell'edilizia (rami affini) del 27 gennaio 2003, la convenzione collettiva per il pensionamento anticipato dei rami affini romandi, d'ora innanzi CCRA.

2. Campo d'applicazione

Art. 1 Applicazione territoriale

1 La CCRA si applica all'insieme del territorio dei cantoni di Friburgo, Ginevra, Neuchâtel, Vallese, Vaud e Giura così come nei distretti del Giura Bernese di Courtelary, di Moutier e della Neuveville.

2 Fanno eccezione: le ditte di gessatura pittura del Canton Giura così come quelle dei distretti del Giura Bernese di Courtelary, di Moutier e della Neuveville.

3 Le parti della presente convenzione possono convenire con altre associazioni di datori di lavoro delle professioni citate all'art. 3, l'adesione alla CCRA. Queste associazioni possono essere organizzate sul piano nazionale, regionale o cantonale.

Art. 2 Applicazione del genere di ditte

1 La CCRA si applica a tutte le ditte svizzere e straniere operanti sul territorio dei cantoni menzionati all'art. 1, cpv. 1, rispettivamente per i loro comparti di azienda, così come ai subappaltanti e ai lavoratori indipendenti che impiegano lavoratori che svolgono un'attività nei settori seguenti:

- a) falegnamerie, ebanisterie e carpenterie, compreso:
 - fabbricazione e/o posa di finestre in legno, legno-metallo e PVC;
 - fabbricazione, riparazione e/o restauro di mobili;
 - fabbricazione e/o posa di mobili da cucina;
 - posa parquet;
 - vetreria, tecnica del vetro;
 - fabbricazione di sci;
 - fabbricazione e/o posa di elementi per interni e di elementi per magazzini, d'installazioni per saune;
 - taglio dell'armatura per carpenteria, eseguito da carpentieri qualificati.
- b) gessatura e pittura, compreso:
 - fabbricazione di soffitti ribassati e placche per galandage;
 - posa di tappezzeria;
 - isolamento periferica.
- c) impregnamento e trattamento preventivo e curativo del legno, eseguito da falegnamerie, carpenterie ed ebanisterie, da fabbricanti di mobili, da imprese del gesso e della pittura;

2 Nel Canton Vaud, la CCRA si applica inoltre a tutte le ditte svizzere e straniere operanti sul territorio del cantone, rispettivamente per i loro comparti di azienda, così come ai subappaltanti e ai lavoratori indipendenti che impiegano lavoratori che svolgono un'attività nei settori seguenti:

- a) asfaltatura, isolamento;
- b) lavori speciali in resina;
- c) pavimentazione in legno, rivestimento del suolo;
- d) piastrelle e rivestimento del suolo;
- e) vetreria e specchiali.

3 Nel cantone di Ginevra la CCRA si applica inoltre a tutte le ditte svizzere e straniere operanti sul territorio del cantone, rispettivamente per i loro comparti di azienda, così come ai subappaltanti e ai lavoratori indipendenti che impiegano lavoratori che svolgono un'attività nei settori seguenti:

- a) decorazioni;
- b) tenuta stagna, copertura, copritetti e facciate;
- c) vetreria, incorniciatura, specchiali, riparazione di tende;
- d) rivestimento di interni;
- e) industria del marmo
- f) decorazione di interni e a trapunto.

4 Le ditte non sottomesse al campo d'applicazione delle CCL romando e ginevrino dei rami affini, possono, con l'assenso delle parti contraenti aderire alla CCRA. L'adesione deve essere concordata per almeno dieci anni.

Art. 3 In relazione al personale

1 La presente Convenzione si applica al personale occupato o in prestito nelle ditte citate all'articolo 2, compresi i capi squadra e capimastri, indipendentemente dal modo di retribuzione.

2 La convenzione non si applica né agli impiegati che lavorano in modo esclusivo nelle parti tecniche e commerciali dell'impresa, né agli apprendisti.

Art. 4 Soluzione vodese

La CCRA non si applica alle ditte sottoposte alla Cassa di pensionamento anticipato dell'industria vodese della costruzione (regolamento del fondo di rendita transitorio), almeno per il periodo in cui la Cassa prevede delle prestazioni perlomeno equivalenti a quelle della CCRA.

Art. 5 Estensione del campo d'applicazione

Le parti presenteranno una domanda di estensione del campo di applicazione immediatamente dopo la conclusione della CCRA. Esse si impegnano fermamente affinché l'entrata in vigore possa avere luogo il più rapidamente possibile.

3. FINANZIAMENTO

Art. 6 Reperimento delle risorse

1 Le risorse per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono principalmente dal cumulo dei contributi versati da datori di lavoro e lavoratori, dai contributi di terzi così come da rendite che provengono dal patrimonio della Fondazione.

2 Il finanziamento delle prestazioni viene effettuato secondo il sistema della ripartizione dei capitali di copertura, indipendentemente dalle riserve previste, in modo che siano finanziati con i contributi del periodo corrispondente le prestazioni transitorie promesse ed i casi di rigore che dovessero verificarsi.

3 Il regolamento della fondazione regola le modalità di verifica attuariale (controlling) e la procedura per assicurare le necessità finanziarie.

Art. 7 Contributi

1 Il contributo del lavoratore corrisponde all'1% del salario determinante. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario a meno che il contributo non sia trattenuto altrimenti.

2 Il contributo del datore di lavoro corrisponde all'1% del salario determinante.

3 È considerato come salario determinante, il salario AVS.

Art. 8 Modalità di versamento

1 Il datore di lavoro è debitore nei confronti della Fondazione RESOR (art. 22) o dei suoi organi d'incasso della totalità dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.

2 Il regolamento della Fondazione regola i dettagli delle modalità di versamento.

Art. 9 Verifica attuariale (controlling)

Le regole di base della verifica attuariale che seguono sono valide per assicurare un andamento finanziario ottimale:

- a) delle statistiche precise devono essere elaborate sulle categorie dei lavoratori, in particolare tenendo conto dell'invalidità e della mortalità;
- b) il flusso finanziario deve essere sorvegliato permanentemente e in maniera sistematica e le misure che si impongono devono essere demandate alle associazioni fondatrici, rispettivamente alle parti del CCRA;
- c) la verifica attuariale, sostenuta e accompagnata da esperti esterni designati dal consiglio di Fondazione, deve mettere a disposizione i dati di base che consentano alla Fondazione di prendere, al più tardi a fine giugno dell'anno precedente, le decisioni relative al piano delle prestazioni, quali l'importo delle prestazioni e il momento dell'entrata in vigore, e comunicarli.

Art. 10 Modifiche dei contributi e/o delle prestazioni

1 Le parti della CCRA si impegnano a rinegoziare le prestazioni previste agli articoli 12 e 13 così come le condizioni dell'articolo 14 e ciò per la prima volta all'inizio dell'anno 2007.

2 Le modifiche entrano in vigore al più tardi sei mesi dopo la decisione delle parti contraenti.

4. PRESTAZIONI

Art. 11 Principio

Le prestazioni sono accordate con lo scopo di permettere al lavoratore di beneficiare del pensionamento anticipato 3 anni prima dell'età ordinaria del pensionamento AVS e di attenuarne le conseguenze finanziarie.

Art. 12 Genere delle prestazioni

Solamente le seguenti prestazioni vengono versate:

- a) rendite transitorie;
- b) rimborsi di contributi per le bonifiche di vecchiaia LPP;
- c) prestazioni sostitutive nei casi di rigore.

Art. 13 Rendita transitoria

I Il lavoratore può far valere il proprio diritto ad una rendita transitoria allorquando soddisfa le condizioni cumulative seguenti:

- a) si trova a 3 anni, o più, dall'età ordinaria di pensionamento AVS;
- b) ha lavorato in una ditta soggetta al campo d'applicazione della CCRA per almeno 20 anni e in maniera ininterrotta nei 10 ultimi anni precedenti il versamento delle prestazioni;
- c) rinuncia definitivamente, sotto riserva dell'articolo 14, ad ogni attività lucrativa.

2 Il lavoratore che non soddisfa completamente il criterio d'occupazione (cpv. 1, lett. b, del presente articolo) può far valere il proprio diritto ad una rendita transitoria ridotta in modo proporzionale se ha lavorato per almeno 10 anni nel corso degli ultimi 20 anni in una ditta soggetta al presente CCRA ma in modo ininterrotto durante i 10 anni precedenti il versamento delle prestazioni.

Art. 14 Attività permesse

I Il beneficiario di una rendita ai sensi della CCRA è interdetto dall'esercizio di qualsiasi attività per conto terzi in una delle professioni soggette al campo d'applicazione della presente CCRA. Egli può esercitare un'altra attività lucrativa o indipendente con un compenso massimo di 7'200.- franchi annui, senza perdita della prestazione dipendente dal pensionamento anticipato.

2 L'assicurato al beneficio di una rendita ridotta o parziale può avere un'attività salariata a condizione che l'insieme delle rendite percepite non ecceda il montante della rendita di pensionamento anticipato massimale maggiorato del montante previsto al cpv. 1.

Art. 15 Rendita transitoria completa

1 La rendita transitoria completa consiste in :

- a) 75% del salario medio annuo convenuto per contratto, senza allocazioni, indennità orarie e lavori supplementari, ecc. (salario di base determinante per la rendita).

2 La rendita transitoria non può in ogni caso essere inferiore o superiore ai limiti seguenti:

- a) 75% del salario di base determinante per la rendita ma al minimo 3'500.- fr. al mese;
- b) 75% del salario base determinante per la rendita ma al massimo 4'500.- fr. al mese,

3 Il regolamento della Fondazione RESOR regola la procedura da seguire allorquando il salario annuale ha subito delle forti variazioni nel corso degli ultimi 3 anni.

Art. 16 Rendita transitoria ridotta

1 Riceve una rendita transitoria ridotta di 1/20 per anno mancante, colui che soddisfa le condizioni dell'art. 13 cpv. 2.

2 Per le persone che hanno esercitato per un anno un'attività soggetta alla CCRA inferiore al 100% a causa di un impegno stagionale, nell'esercizio di differenti funzioni nella ditta secondo il campo d'applicazione della CCRA o che sono impiegati a tempo parziale, le prestazioni saranno ridotte. La somma di tutte le prestazioni precedenti, comprese quelle della Cassa non possono in ogni caso superare la rendita massima alla quale l'assicurato avrebbe diritto se avesse lavorato al 100%. La Cassa è abilitata a ridurre le proprie prestazioni di conseguenza.

3 L'assicurato in malattia o infortunio che beneficia delle prestazioni da parte dell'assicurazione malattia perdita di guadagno, dell'AI o dell'assicurazione malattia non possono pretendere a prestazioni di prepensionamento che per la capacità di guadagno residuale.

Art. 17 Sussidiarietà

Le rendite transitorie possono essere ridotte se esse cumulano con altre prestazioni contrattuali o legali. Il regolamento della Fondazione regola i dettagli del coordinamento.

Art. 18 Compensazione delle bonifiche di vecchiaia LPP

La Fondazione RESOR (art. 22) prende a carico, durante il periodo di versamento della rendita, i contributi all'Istituto di Previdenza. L'importo non può in ogni caso eccedere il 10% del salario determinante preso in considerazione per fissare le rendite di pensionamento anticipato ma al massimo il 10% del guadagno assicurato all'istituzione di previdenza.

Art. 19 Continuazione dell'affiliazione all'istituto di previdenza professionale

1 L'avente diritto deve indicare alla Fondazione se può mantenere la propria affiliazione alla propria istituzione di previdenza professionale o se continua presso l'istituzione suppletiva LPP o presso un'altra istituzione di libero passaggio.

2 I partner sociali si impegnano ad intervenire presso gli assicuratori per ottenere la continuazione dell'affiliazione all'istituzione di previdenza al momento di percepire la rendita.

3 In ogni caso, le casse di pensionamento professionale dei partner presenti nella CCRA garantiscono il mantenimento dell'affiliazione all'istituzione di previdenza professionale.

Art. 20 Prestazioni sostitutive in casi di rigore

1 Il consiglio di Fondazione può concedere prestazioni sostitutive nei casi di rigore ai lavoratori che hanno dovuto interrompere contro la loro volontà, e definitivamente, la loro attività nel settore dei rami affini (per es. fallimento della ditta, licenziamento, decisione di incapacità della CNA o dell'assicuratore per perdita di guadagno).

2 Il versamento della prestazione sostitutiva in casi di rigore esclude ogni altra prestazione della Fondazione RESOR.

Art. 21 Procedura per la domanda ed i controlli

1 Per ricevere delle prestazioni, l'avente diritto presenta una domanda, rendendo plausibile la propria legittimità.

2 Le prestazioni della Fondazione RESOR versate senza che abbiano avuto un diritto secondo la presente Convenzione devono essere rimborsate.

3 Il regolamento della Fondazione regola i dettagli.

5. APPLICAZIONE

Art. 22 Fondazione RESOR

1 Le parti convengono sull'applicazione comune ai sensi dell'art. 357b del Codice delle obbligazioni.

2 Esse fondano a questo scopo la <<Fondazione per il pensionamento anticipato in favore delle professioni dei rami affini romandi>> (RESOR) con l'obiettivo di applicare, e far applicare, la presente CCRA e le conferiscono tutti i diritti necessari.

3 La fondazione può cedere a terzi le attività di controllo e d'incasso, segnatamente alle commissioni professionali paritetiche competenti al controllo dei CCL romando e ginevrino dei rami affini.

4 Gli organi d'applicazione dei CCL romando e ginevrino dei rami affini annunciano spontaneamente e immediatamente alla Fondazione RESOR ogni violazione della presente Convenzione che dovessero constatare nel quadro dei controlli d'applicazione dei CCL.

Art. 23 Consiglio di Fondazione

1 Il Consiglio di Fondazione è responsabile dell'amministrazione.

2 Il Consiglio di Fondazione ha la responsabilità dei controlli. Può far eseguire questi controlli ad istanze competenti.

3 Il Consiglio di Fondazione promulga i regolamenti necessari per la realizzazione. Consulta le parti contraenti prima di prendere una decisione. Il regolamento RESOR (Regolamento relativo alle prestazioni ed ai contributi della Fondazione per il pensionamento anticipato nei rami affini romandi) può essere modificato solo con l'assenso delle parti contraenti.

4 Il regolamento può definire in modo preciso i dettagli riguardanti il recupero dei contributi, le condizioni delle prestazioni ed il versamento delle prestazioni.

Art. 24 Sanzioni in caso di violazione della convenzione

1 Le violazioni agli obblighi derivanti da questa convenzione possono essere sanzionate attraverso istanze d'applicazione di una multa convenzionale fino a fr. 20'000.-. Rimane riservato il cpv. 2.

2 Le violazioni convenzionali concernenti l'assenza di conteggi di contributi o conteggi insufficienti, possono essere sanzionati da un'ammenda convenzionale che può raggiungere il doppio degli importi mancanti.

3 I contravventori sopportano le spese dei controlli e delle procedure.

4 Il montante della multa convenzionale è fissato ispirandosi al regolamento delle sanzioni convenzionali della commissione paritetica professionale romanda dei rami affini.

5 Il pagamento della multa convenzionale non dispensa in alcun caso dal rispetto delle disposizioni convenzionali.

6 Le multe convenzionali servono a copertura delle spese.

Art. 25 Competenze giurisdizionali

1 L'interpretazione relativa alla presente CCRA è di competenza della Commissione professionale paritetica romanda dei rami affini.

2 In caso di divergenze tra le versioni francese e tedesca della presente convenzione, fa stato la versione francese.

6. Disposizioni transitorie

Art. 26 Versamento delle prestazioni

Il primo versamento delle prestazioni previsto dalla CCRA inizierà 6 mesi dopo l'entrata in vigore della CCRA definita dal successivo art. 28.

7. Disposizioni finali

Art. 27 Cambiamento di disposizioni legali

In caso di cambiamento delle disposizioni legali aventi effetti sulla presente convenzione, le parti contraenti negoziano con rapidità gli adeguamenti necessari.

Art. 28 Entrata in vigore e durata della convenzione

1 La CCRA entra in vigore con la dichiarazione di obbligatorietà ma al più presto il 1° gennaio 2004.

2 La CCRA è conclusa con durata indeterminata. Essa può essere rescissa con lettera raccomandata per il 30 giugno di ogni anno dalle parti contraenti nel rispetto di un termine di 6 mesi, la prima volta per il 30 giugno 2013.

Fédération romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpentes,
des fabriques de meubles et des parqueteurs (FRM)

Le Président

Le Secrétaire

David WALZER

Daniel VAUCHER

Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP)

Le Président

Le Secrétaire

Jacques-Roland COUDRAY

Patrick CRAUSAZ

SIB, Syndicat Industrie et Bâtiment

Secrétariat central

Bernard JEANDET

Franz CAHANNES

SYNA, Syndicat interprofessionnel

Secrétariat central

Eric FAVRE

Tibor MENYHART

Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie
ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles

Le Président

Le Secrétaire

Jacques VIAL

Jean-Daniel BURGUY

Association fribourgeoise des maîtres plâtriers
et peintres du canton Fribourg

Le Président

Le Secrétaire

Rober CASTELLA

Jean-Daniel BURGUY

Association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie
ébénisterie et parqueterie (ACM)

Le Président

Le Secrétaire

Marc BIEDERMANN

Jean-François ANSERMET

Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie-peinture
et décoration du canton Genève

Le Président

Le Secrétaire

Roland ANDREY

Alain MEYLAN

Chambre syndicale genevoise des métiers du bois

Le Président

Le Secrétaire

François DURET

Alain MEYLAN

Association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreur et storistes

Le Président

Le Secrétaire

Bernard ERNY

Alain MEYLAN

Association genevoise des entreprises de revêtements d'intérieurs

Le Président

Le Secrétaire

Michel GROS

Alain MEYLAN

Union genevoise des marbriers

Le Président

Le Secrétaire

Serge Rossi

Alain MEYLAN

Association genevoise des décorations d'intérieur et courtepointières

Le Président

Le Secrétaire

Pierre CHEVALLEY

Alain MEYLAN

Association suisse des toitures et façades, section Genève

Le Président

Le Secrétaire

Dominique CERUTTI

Alain MEYLAN

Groupement genevois d'entreprises du bâtiment et du génie civil, seconde oeuvre

Le Président

Le Secrétaire

Christian CARLETTI

Jean-François ANSERMET

Chambre genevoise de l'étanchéité

Le Président

Le Secrétaire

Roland DOURNOW

Roger MAILLART

Association jurassienne des menuisiers, charpentiers et ébénistes

Le Président

Le Secrétaire

Pascal SCHWAB

Claude BRUGGER

Association neuchâteloise des maîtres menuisiers,
charpentiers, ébénistes et parqueteurs

Le Président

Le Secrétaire

Daniel WALZER

Sylvie DOUILLET

Association neuchâteloise des techniverriers

Le Président

Le Secrétaire

Jaques KAUFMANN

Sylvie DOUILLET

Association neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres

Le Président

Le Secrétaire

Gérald RENEVEY

Sylvie DOUILLET

Association valaisanne des entreprises de menuiserie
ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles

Le Président

Le Secrétaire

Charles-André CLIVAZ

Marcel DELASOIE

Association valaisanne des maître plâtriers-peintres

Le Président

Le Secrétaire

Jacques-Roland COUDRAY

Marcel DELASOIE

Fédération vaudoise des entrepreneurs

Le Président

Le Secrétaire

Christian PERRIN

Jacques GUIGNARD

Groupe vaudois des entreprises d'asphaltage et étanchéité

Le Président

Le Secrétaire

Silvio MEDANA

Jacques GUIGNARD

Groupe vaudoise des entreprises de carrelages et revêtements

Le Président

Le Secrétaire

Gabriel CAPRI

Jacques GUIGNARD

Groupe vaudois des entreprises de menuiserie
ébénisterie et charpenterie

Le Président

Le Secrétaire

Yves NICOLIER

Jacques GUIGNARD

Groupe vaudois des entreprises de parqueterie et revêtements de sols

Le Président

Le Secrétaire

Marc-Olivier BLANC

Jacques GUIGNARD

Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie et peinture

Le Président

Le Secrétaire

André BUACHE

Jacques GUIGNARD

Groupe vaudois des entreprises de travaux spéciaux en résine

Le Président

Le Secrétaire

Wilfred HENCHOZ

Jacques GUIGNARD

Groupe vaudois des entreprises de vitrerie et miroiterie

Le Président

Le Secrétaire

Gilbert DEMENGA

Jacques GUIGNARD